



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

Prot. 1265

Priverno 21 gennaio 2011

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 2 del 20 gennaio 2011

OGGETTO: Esecuzione dell'Ordinanza n. 99 del 2 dicembre 2010 del TAR Lazio – Sez. distaccata di Latina inerente la “Stipula di Convenzione tra il Commissario ad acta in sostituzione dl Comune di Priverno con la Soc. Di Girolamo Antonio con sede in Priverno, Via Perazzete, 14.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa PATRIZIA REFRIGERI, nominata con giusta delega del Dirigente dell'Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia prot. n. DB 4487/04/03 dell'11 gennaio 2011.

VISTA la Legge Regionale del 6 dicembre 2004, n. 17 concernente: “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 , n. 14 e successive modifiche”;

PREMESSO

- Che la Società di Girolamo Antonio, con istanza datata 7 dicembre 2000 ha presentato domanda di apertura di nuova cava corredata da relazioni tecniche ed elaborati progettuali.

Segue determinazione del Commissario ad acta

- Che la sopra citata Società, ha trasmesso nel 2004 il titolo attestante la disponibilità delle aree così come prescritto dalla Legge regionale disciplinante la materia; in particolare, è stata trasmessa agli Uffici regionali una scrittura privata stipulata tra la Signora Paola Di Stefano Ordone De Rosales ed il Signor Di Girolamo Antonio, con la quale la prima concedeva al secondo il terreno in questione a titolo di comodato gratuito per il periodo 1.10.2004 -30.4.2005; a decorrere dall'1/05.2005, la scrittura valeva come contratto di affitto. Nell'atto stesso si riconosceva al Di Girolamo, il diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni.
- Che l'istanza in questione, è stata sottoposta all'iter procedurale prescritto dalla legge regionale di settore, acquisendo in particolare i sottoelencati pareri positivi:
 - 1) Soprintendenza Archeologica per il Lazio in data 11.04.2001
 - 2) V.I.A. in data 27.08.2003 e successiva verifica di ottemperanza in data 23.02.2004
 - 3) Vincolo idrogeologico in data novembre 2004
 - 4) Area Ispettorato di Polizia Mineraria in data 22.03.2005
 - 5) C.R.C. in data 23.03.2005
 - 6) Direzione Regionale Urbanistica in data 13.01.2006
 - 7) Conferenza di servizi in data 23 novembre 2006; in tale sede è stato acquisito il parere positivo dell'Ispettorato di Polizia Mineraria, dell'Area Usi Civici e Diritti Collettivi oltreché del comune di Priverno (LT).
- Che sulla base di tutte le posizioni espresse, nonché degli atti acquisiti, la Giunta Regionale del Lazio, ha ritenuto di poter deliberare il rilascio dell'autorizzazione a favore della Ditta Di Girolamo Antonio, con proprio atto n.510 del 6 luglio 2009 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 29 del 7 agosto 2009.
- Che la Regione Lazio - Direzione Regionale Attività Produttive con nota prot. 149203 del 3 settembre 2009, trasmetteva al Comune di Priverno, perché provvedesse agli atti consequenziali, l'atto autorizzativo completo di tutti gli elaborati progettuali, debitamente timbrati ed autenticati richiamando in particolare gli artt. 2 – 3 e 4 del dispositivo della D.G.R. 510/2009.

Segue determinazione del Commissario ad acta

- Che la Ditta Di Girolamo Antonio in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 510/2009, ha inoltrato al Comune di Priverno in data 18 settembre 2009 apposita istanza finalizzata alla stipula della prescritta Convenzione.
- Che in data 29 settembre 2009 con nota prot. 16589, il Comune di Priverno ha chiesto alla Ditta Di Girolamo di produrre la seguente documentazione: a) Titolo di proprietà dell'area interessata all'autorizzazione all'apertura della nuova cava e b) Copia del progetto di ripristino dell'area escavata.
- Che la ditta Di Girolamo Antonio ha dato riscontro alla nota di cui al precedente capoverso inviando in data 13 ottobre 2009 al Comune stesso la documentazione richiesta.
- Che in data 13 ottobre 2009 la Ditta autorizzata ha sollecitato il Comune di Priverno a stipulare apposita Convenzione.
- Che in data 21 ottobre 2009 è stata depositata presso il Comune di Priverno ed in suo favore, da parte della Ditta Di Girolamo, la prescritta Fidejussione assicurativa pari ad € 428.011,00, così come previsto dalla D.G.R. 510/2009.
- Che in data 21 ottobre 2009, il Dipartimento Economico-finanziario del Comune di Priverno eccepiva al Di Girolamo, che i documenti consegnati (contratto di affitto con la Signora Di Stefano e sentenza del Tribunale di Latina) non erano stati resi in copia conforme all'originale.
- Che in data 27 ottobre 2009 la Ditta Di Girolamo consegnava al Comune la documentazione debitamente autenticata e già regolarmente depositata agli atti regionali in data 8 febbraio 2006.
- Che con nota acquisita agli atti regionali con prot. n. 212985 dell'11 dicembre 2009, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso senza che il Comune provvedesse alla stipula della apposita Convenzione, la Ditta Di Girolamo ha chiesto alla Direzione Regionale Attività Produttive di attivare il procedimento di potere sostitutivo nei confronti del Comune inadempiente così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Segue determinazione del Commissario ad acta

- Che con nota prot. 11937 del 26 gennaio 2010 la regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Attività Produttive – Area ispettorato di Polizia Mineraria e Energia diffidava il Comune di Priverno in persona del Sindaco pro-tempore a stipulare l'apposita Convenzione con la Ditta Di Girolamo Antonio entro trenta giorni dalla notifica della suindicata nota.
- Che con nota prot.4800 del 9 marzo 2010 il Comune di Priverno in merito a quanto sopra, ravvisando la necessità di un esame contestuale con i responsabili del procedimento di cui trattasi, ha indetto apposita conferenza di servizi per il giorno 29 marzo 2010;
- Che con nota prot. 51229 del 19 marzo 2010 la Direzione regionale Attività Produttive ha fatto presente al Comune di Priverno di aver rilasciato in favore della Soc. Di Girolamo Antonio l'atto autorizzativo finale e che pertanto il Comune, nell'ambito delle funzioni ad esso delegate in materia di attività estrattive, avrebbe dovuto stipulare con il soggetto autorizzato l'atto immediatamente consequenziale ed obbligatorio, ovvero l'apposita Convenzione. In considerazione di quanto sopra, non venivano ravvisati né gli estremi normativi né amministrativi per l'indizione della Conferenza di Servizi.

CONSIDERATO che nonostante il lungo periodo trascorso, il Comune di Priverno non ha adottato il provvedimento di propria competenza, relativamente alla stipula della Convenzione con la Ditta Di Girolamo Antonio, nei termini previsti dalle vigenti norme in materia, la stessa ditta ha presentato ricorso al TAR Lazio – Sezione distaccata di Latina (Ric. Reg.Ord.Gen. n. 431 del 2010) affinché questo provvedesse in merito al silenzio dell'Amministrazione comunale.

VISTA la Sentenza n. 1568/10 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione distaccata di Latina ha accolto il ricorso di cui al precedente capoverso della Ditta Di Girolamo Antonio ordinando al Comune di Priverno di pronunciarsi nei successivi trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della indicata sentenza e “con riserva da parte del Tribunale di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento”.

VISTA l'Ordinanza n. 99/2010 con la quale, a seguito dell'accertata inerzia della Amministrazione comunale ha nominato il Dirigente dell'Ispettorato di Polizia Mineraria della Regione Lazio o suo Delegato quale Commissario ad acta in luogo dell'Amministrazione inadempiente al fine di provvedere sull'istanza di cui al ricorso n. 431/2010 avanzata dalla Ditta Di Girolamo.

Segue determinazione del Commissario ad acta

VISTA la Delega del Dirigente dell'Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia prot. n. DB 4487/04/03 dell'11 gennaio 2011.

CONSIDERATO che in esito agli accertamenti effettuati e dalla documentazione depositata in atti presso la Regione Lazio - Ispettorato di Polizia Mineraria, si è ritenuta legittima l'adozione del provvedimento di Convenzione e che pertanto nell'esercizio dei poteri sostitutivi conferiti al Commissario ad acta deve stipulare la Convenzione per l'esercizio dell'attività di cava di cui in premessa;

Tutto quanto sopra premesso ed assunto a parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. Di addivenire alla stipula della convenzione per l'attività estrattiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/2004;
2. Di approvare il testo della convenzione allegata (All. A);
3. Di stipulare la convenzione allegata con la Ditta Di Girolamo (All. A citato).

Priverno, li 21 gennaio 2011

E' copia conforme all'originale

Il Commissario ad acta
f.to Dott.ssa Patrizia Refrigeri

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA

Il Commissario ad acta Dott.ssa Patrizia Refrigeri, nata a Roma il 2 febbraio 1952, delegata dal Dirigente dell'Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia della Regione Lazio con nota prot. n. DB 4487/04/03 dell'11 gennaio 2011, sulla base dell'Ordinanza emessa dal TAR Lazio – Sez. distaccata di Latina n. 99 del 2 dicembre 2010 in sostituzione dell'Amministrazione Comunale di Priverno inadempiente C.F.: RFR PRZ 52B42 H501J d'ora innanzi anche denominata l'Amministrazione;
da una parte-

E

Il Signor Di Girolamo Antonio nato a Latina il 13 maggio 1942 e residente in Priverno, Via Perazzete 11, che dichiara di intervenire nel presente atto nell'esclusiva veste di titolare della Ditta individuale con sede in Priverno, Via Perazzete n. 16, esercente l'attività estrattiva sita in località "Forestola" nel Comune di Priverno (LT) assentita con D.G.R. n. 510 del 6 luglio 2009, C.F. DGR NTN 42E13 E472K d' ora innanzi anche denominata la Ditta;
dall' altra –

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1-

La presente Convenzione è stipulata in attuazione e nel rispetto dell'art. 14 L.R. n.17 del 2004, in materia di attività estrattiva di cava e relativo regolamento di attuazione n. 5 del 14 aprile 2005;

ART.2-

Le premesse, al pari degli elaborati descrittivi e grafici allegati alla domanda e delle relative determinazioni fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

ART.3-

La Convenzione si riferisce all'attività estrattiva sita in località "Forestola" del comune di Priverno (LT), autorizzata con D.G.R. n. 510 del 6 luglio 2009, per una superficie complessiva di Ha 6,80 circa sui terreni individuati al foglio n. 48, particelle 62p. e 7p. dell'N.C.T. del Comune di Priverno.
Essa ha per oggetto l'assunzione da parte della Ditta estrattiva e dei suoi aventi causa, degli obblighi e degli oneri finanziari di cui alla citata L.R. 17/2004 e specificatamente:

- Quelli concernenti la realizzazione delle opere connesse alla attività estrattiva;
- Quelle necessarie per la salvaguardia del territorio e di terzi;
- Quelle per il recupero ambientale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- Quelli necessari alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.

ART.4 –

La Ditta si impegna a corrispondere annualmente al Comune di Priverno il contributo per il recupero ambientale di cui all'art. 15 della L.R. 17/2004 rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti. A tal fine, il titolare dell'Autorizzazione trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Comune e alla Struttura regionale competente in materia di Attività Estrattiva, un perizia giurata che, sulla base di un apposito rilievo, attesti lo stato di avanzamento del Piano di coltivazione della cava, con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto, in relazione alle diverse tipologie.

ART.5 –

La Ditta è tenuta a sottoscrivere a favore del Comune di Priverno e a garanzia delle opere di recupero ambientale presenti nel Piano di Coltivazione e recupero ambientale, apposita Polizza Fidejussoria assicurativa per l'ammontare di € 428.011,00.= , determinati dalla Regione Lazio sulla base del prezzario regionale vigente.

In merito si rileva che la Ditta Di Girolamo ha già sottoscritto a favore del Comune di Priverno tale Polizza Fidejussoria assicurativa emessa dalla Società Fondiaria-SAI S.p.A.. Tale somma potrà essere incamerata dal Comune di Priverno, previa diffida, in caso di mancata realizzazione da parte della Ditta Di Girolamo nei termini autorizzati, dei previsti lavori di recupero ambientale.

La suddetta garanzia Fidejussoria deve essere aggiornata almeno ogni tre (3) anni sulla base della misura delle variazioni degli indici ISTAT.

Il Comune libera la garanzia Fidejussoria contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione e dopo aver verificato la rispondenza dei lavori di recupero a quelli a suo tempo approvati.

Al fine di garantire l'attecchimento delle opere a verde, l'importo della Fidejussione relativo a dette opere, non potrà essere svincolato prima di tre (3) anni dalla realizzazione delle opere stesse.

ART.6 -

La coltivazione della cava ed il rispettivo recupero deve essere effettuato in conformità al progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni contenute sia nell'Atto Autorizzativo che nei pareri, Nulla Osta e/o atti di assenso rilasciati dagli Enti preposti alla tutela di particolari valori protetti gravanti sull'area di cava.

Dovranno inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni:

1. La Ditta esercente, prima dell'inizio dei lavori dovrà perimetrare l'area di cava autorizzata mediante posizionamento di pilastrini di riferimento in corrispondenza dei vertici dell'area stessa. I picchetti di perimetrazione verranno rilevati con rilievo topografico. Copia di tale rilievo, a firma di un tecnico abilitato e del Titolare della Ditta, verrà trasmesso al Comune entro quindici (15) giorni dal rilievo stesso;
2. Lungo il perimetro dell'area di cava dovrà essere collocata una recinzione metallica alta non meno di due (2) metri ancorata a paletti saldamente infissi nel terreno;
3. Tale limite dovrà essere segnalato mediante appositi avvisi e/o cartelli monitori, disposti almeno ogni quaranta (40) metri lungo il confine stesso;
4. Gli accessi alla cava dovranno essere sbarrati mediante cancelli metallici alti non meno di due (2) metri e muniti di apposita serratura. Essi dovranno essere chiusi negli orari nei quali non si esercita l'attività estrattiva e comunque allorché risulti assente il personale di sorveglianza;
5. In corrispondenza dell'accesso dell'area estrattiva dovrà essere collocato, ben visibile, un cartello contenente i seguenti dati: a) Denominazione della cava – b) Ditta esercente – c) Tipo di materiale estratto – d) Estremi dell'Atto Autorizzativo con relativa scadenza – e) Direttore dei Lavori – f) proprietà dei terreni.
6. La Ditta dovrà realizzare a proprie spese tutte le opere che si rendessero necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi soprattutto per quanto concerne la rumorosità, le emissioni di polveri, e le vibrazioni indotte dall'uso degli esplosivi.
7. Dovranno essere messe in atto tutte le misure finalizzate alla tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti. In particolare: a) gli accessi carrai al cantiere dovranno essere di dimensioni adeguate e corredati da opportuna segnaletica stradale; b) dovranno essere asfaltati gli ultimi cinquanta (50) metri di strada prima dell'accesso nella rete viaria pubblica; c) le piste di accesso al cantiere dovranno essere opportunamente bagnate al fine di contenere quanto più possibile la diffusione delle polveri; d) la ditta è tenuta ad evitare che i propri mezzi imbrattino le strade pubbliche. A tal fine ad essa compete l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tali inconvenienti e nel caso la ripulitura della superficie stradale pubblica; e) al fine di limitare il disturbo nei centri o nuclei abitati eventualmente attraversati, il transito dei mezzi diretti o provenienti dalla cava, è limitato alla fascia oraria 6,00 / 18,00; f) la viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipi di tracciato.

Qualora la Ditta non provveda all'esecuzione dei lavori sopradetti, il Comune potrà sospendere l'attività estrattiva e potrà intervenire d'Ufficio per la realizzazione dei lavori suindicati con addebito delle relative spese alla Ditta inadempiente.

8. Qualora il perimetro di cava si sviluppi in prossimità di strade e/o manufatti, al fine di evitare emissione di polveri e/o rumori, la Ditta dovrà predisporre opportune barriere arboree e /o barriere fonoassorbenti.

ART.7

L'eventuale modifica, in corso di validità dell'Autorizzazione all'estrazione, dei tipi progettuali approvati comporterà l'obbligo di adeguamento della presente Convenzione se e in quanto necessitante di autorizzazione di variante.

ART. 8 -

Il Comune di Priverno, tramite i suoi Uffici, controllerà l'esecuzione di lavori autorizzati, il regolare deflusso delle acque di superficie, il volume del materiale estratto e quant'altro previsto dalla L.R. 17/2004.

La verifica sulla rispondenza dei lavori effettuati con quelli autorizzati verrà effettuata ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004.

ART. 9 -

Gli impegni di cui all'art.4 che precede avranno decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 10 -

Saranno a cura della Ditta ogni imposta, tassa e spesa inerente la registrazione del presente atto.

ART. 11 -

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione faranno testo specificatamente il D.P.R. 128/1959, il D.Lgs. 624/1996 e successive integrazioni e modifiche, il D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 117/2008, la L.R. 14/1998, la L.R. 17/2004 e relativo Regolamento n.5/2005, oltre a normative non specificate, sostitutive, integrative e collaterali in materia.

ART. 12 -

Nell'ambito dello svolgimento della attività di cui alla presente Convenzione, la Ditta è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale, e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele idonee a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi coinvolti; eventuali danni a cose o persone derivanti da mancanze o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni ricadranno sulla Ditta

stessa, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale e lo stesso Commissario ad Acta.

ART.13 -

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa italiana e comunitaria in materia.

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti si determina competente il Foro di Latina.

Il presente atto dattiloscritto in n.10 (dieci) fasciate, viene letto ad alta voce tra le Parti contraenti che trovatolo conforme alla loro volontà lo approvano ed insieme lo sottoscrivono.

IL COMMISSARIO AD ACTA

F.to Dott.ssa Patrizia Refrigeri

DITTA

F.to Di Girolamo Antonio



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **21/01/2011;**

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Refrigeri e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (06-51683421).

Priverno, lì 21.01.2011

E' copia conforme all'originale

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Patrizia Refrigeri